



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 30/17 DEL 30.7.2013**

**Oggetto: L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma "Ritornare a casa". Approvazione linee d'indirizzo e relativa modulistica "Progetto personalizzato" e "Verbale UVT". Approvazione definitiva.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che con la deliberazione n. 44/8 del 7.11.2012 la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, le linee d'indirizzo e la relativa modulistica "Progetto personalizzato" e "Verbale UVT" del programma "Ritornare a casa".

L'Assessore riferisce che la suddetta delibera è composta dai seguenti allegati:

- a) le linee d'indirizzo che sostituiscono le precedenti di cui alla DGR n.42/11 del 4.10.2006;
- b) il fac simile del "progetto personalizzato" da utilizzare in tutti i comuni proponenti;
- c) il fac simile del "verbale UVT" da utilizzare in tutti i distretti delle ASL.

L'Assessore riferisce, inoltre, che la stessa deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale della Sardegna per l'acquisizione del parere di competenza della settima Commissione consiliare e che, con la nota prot. n. 011904 del 7.12.2012, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato il parere favorevole della sopracitata Commissione, nel quale si chiede di valutare:

- a) di inserire nelle linee d'indirizzo elementi di garanzia per la verifica della reale partecipazione della famiglia alla continuità del percorso assistenziale, della integrazione delle azioni di presa in carico tra comune (servizi sociali), azienda sanitaria e familiare o altra figura di riferimento;
- b) di apportare alle linee d'indirizzo le seguenti modifiche:
  - 1. alla pagina 10/11, al punto 12) Finanziamento dei progetti sostituire con "Considerato che l'art. 5 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. n. 214 del 22.12.2011, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nelle more dell'adozione del provvedimento, il finanziamento erogato è calcolato sulla base delle soglie degli scaglioni di cui alla delibera n. 30/68 del 12.7.2011 applicando il criterio della situazione economica del solo assistito di cui all'art.3 comma 2



ter del D.Lgs. n. 109/1998 fino all'entrata in vigore della nuova normativa statale in materia di ISEE.”,

2. alla pagina 11/11 al punto 13 “Modalità di gestione degli interventi” specificare nel titolo “Modalità di gestione degli interventi” che la modalità degli interventi attiene al progetto ordinario, che la parola “caregiver” venga sostituita con le parole “familiare di riferimento”, che al termine del paragrafo, dopo l'ultimo periodo venga aggiunto il seguente: “il familiare di riferimento che riceve il suddetto sostegno economico deve essere necessariamente assicurato e il periodo delle ore di assistenza prestate devono essere previste nel progetto presentato.”
- c) di allegare, ai futuri provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sul “programma ritornare a casa”, i dati e gli elementi che consentano di verificare l'efficacia del programma e, in particolare, che permettano di riscontrare quanto l'incremento delle risorse destinate al programma in oggetto, si sia effettivamente tradotto in una diminuzione della spesa sanitaria.

L'Assessore, preso atto delle raccomandazioni espresse nel parere della competente Commissione con riferimento al punto a), accoglie la necessità di rafforzare gli elementi di garanzia per la verifica della reale partecipazione della famiglia alla continuità del percorso assistenziale, della integrazione delle azioni di presa in carico tra comune, azienda sanitaria e familiare e inserisce, nelle presenti linee di indirizzo, l'art. 16 dove si riportano specifiche modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati da parte del Comune e dell'Azienda sanitaria.

L'Assessore riferisce, inoltre, che con riferimento al punto b)1, accogliendo l'indicazione della Settima Commissione, si è proceduto alle modifiche proposte in materia di rilevazione della situazione economica del beneficiario, con la precisazione che l'applicazione dell'art.3 comma 2 ter del Decreto legislativo n.109/1998 presuppone l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla stessa norma.

Relativamente al punto b)2 l'Assessore ritiene di accogliere le indicazioni formulate nei punti i) e ii), mentre non ritiene opportuno procedere all'integrazione dell'ultimo capoverso del paragrafo 13 “Modalità di gestione degli interventi”, laddove la Commissione suggerisce di aggiungere il seguente periodo “il familiare di riferimento che riceve il suddetto sostegno economico deve essere necessariamente assicurato”.



In merito l'Assessore ricorda che il programma "Ritornare a casa" si propone di favorire la permanenza nel proprio nucleo familiare della persona con gravissima disabilità e di sostenere la famiglia a prendersene cura in modo da evitarne la istituzionalizzazione.

La persona che si prende cura di un familiare in condizione di disabilità rappresenta un valore aggiunto sia per la famiglia che per la comunità. Il sostegno economico al familiare vincolato all'obbligo assicurativo, in quest'ottica, andrebbe a minare la valenza mutualistica e solidale del sostegno parentale su cui si basa il lavoro di cura. Peraltro la stessa normativa statale, in ambito di welfare, si basa su questo principio, laddove viene riconosciuto alle famiglie il ruolo centrale nel prendersi cura dei propri componenti in condizione di non autosufficienza. Tale principio è sancito specificatamente dall'art.16 della Legge n. 328 dell'8.11.2000, laddove si afferma espressamente che il sistema integrato di interventi e servizi sociali è semplicemente di sostegno e valorizzazione ai "molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana", assicurati in modo solidaristico e gratuito.

L'obbligo assicurativo e previdenziale sussiste quando è collegabile a fattispecie che hanno come fondamento giuridico l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o libero professionale, fattispecie che non possono essere ricondotte in alcun modo all'erogazione di sussidi economici finalizzati al supporto dell'attività di cura insita nel rapporto familiare.

L'Assessore, inoltre, in accoglimento delle richieste della Commissione di cui al punto c), riferisce che a partire dal 2013 è stato implementato un software di gestione dei dati relativi ai progetti "Ritornare a casa" che consentirà il monitoraggio della spesa regionale e, con il previsto successivo potenziamento dello stesso, sarà possibile, inoltre, la rilevazione dei dati necessari a misurare l'efficacia sul territorio del programma.

Infine, con riferimento alla modulistica allegata alle presenti linee di indirizzo, l'Assessore precisa che la stessa è stata aggiornata in modo da recepire le modifiche e integrazioni sopra esposte e che, in tale occasione, si è ritenuto opportuno provvedere a rettificare due errori materiali. Nello specifico, si è provveduto ad inserire nel facsimile del progetto personalizzato, ultima pagina, anche la firma dell'Assistente Sociale, non riportata per mero errore materiale nell'allegato della Delib.G.R. n. 44/8 del 7.11.2012, e a rettificare la dicitura in calce al modello di verbale UVT da "Timbro e firma del Presidente UVT" in "Timbro e firma del Dirigente UVT", più appropriata rispetto alla composizione effettiva dell'Unità di valutazione.

L'Assessore, ciò premesso, propone di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 44/8 del 7.11.2012, recante l'oggetto "L. R. n. 4/2006, art.17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza - Programma ritornare a casa": Approvazione linee d'indirizzo e relativa



modulistica “Progetto personalizzato” e “Verbale UVT” e relativi allegati, integrati e modificati sulla base delle valutazioni formulate dalla Settima Commissione del Consiglio regionale, ad esclusione del punto b)2.iii.

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 44/8 del 7.11.2012 “L. R. n. 4/2006, art.17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma ritornare a casa”: Approvazione linee d’indirizzo e relativa modulistica “Progetto personalizzato” e “Verbale UVT” e relativi allegati, integrati e modificati, come espresso in premessa, sulla base delle valutazioni formulate dal Consiglio regionale.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Simona De Francisci